



CITTÁ DI ROSARNO

- Provincia di Reggio Calabria -

***“REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELL'AVVOCATURA CIVICA
E DEL SERVIZIO LEGALE E
CONTENZIOSO”¹***



¹ Approvato con delibera del Commissario Prefettizio coi poteri del Consiglio n. 28 del 01/12/2015, I.E.

INDICE

INDICE	2
CAPO I	3
ART. 1 - OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 - AUTONOMIA.....	3
CAPO II	3
ART. 3 - FUNZIONE E COMPITI DELL'AVVOCATURA CIVICA	3
ART. 4 - RAPPRESENTANZA PROCESSUALE ED EXTRAGIUDIZIALE	3
ART. 5 - FUNZIONE CONSULTIVA DELL'AVVOCATURA CIVICA	4
ART. 6 - SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO	4
CAPO III	4
ORGANIZZAZIONE DELL'AVVOCATURA CIVICA	4
ART. 7 - COMPOSIZIONE.....	4
ART. 8 - DOVERE DI COLLABORAZIONE - RAPPORTI CON ALTRI UFFICI.....	5
ART. 9 - NOMINA CONSULENTI DI PARTE - SOSTITUZIONI E DOMICILIAZIONI.....	5
ART. 10 CONVENZIONE CON ALTRI ENTI	5
ART. 11 - AVVOCATI ESTERNI.....	6
CAPO IV	7
ART. 12 ACCESSO AGLI ATTI.....	7
ART. 13 PRATICA FORENSE	7
CAPO V	7
ART. 14 - TRATTAMENTO ECONOMICO	7
ART. 15 - COMPENSI PROFESSIONALI.....	8
CAPO VI	8
ART. 16 - NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE.....	8

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'AVVOCATURA CIVICA E DEL SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO

CAPO I

Art. 1 - Oggetto, ambito di applicazione e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento ha ad oggetto la disciplina dell'Avvocatura Civica formalmente istituita nell'Ente con apposita deliberazione della Giunta Comunale nr. Giunta Comunale nr. 215 del 06.11.2013 per l'esercizio delle funzioni di rappresentanza e difesa legale dell'Ente, del personale alla stessa assegnato, nonché dell'annesso Servizio Legale e Contenzioso.

Art. 2 - Autonomia

1. L'Avvocatura Civica è struttura stabile, a rilevanza esterna, al fine della trattazione esclusiva degli affari legali dell'Ente, secondo la disciplina di cui all'art. 23 della L. 31.12.2012, n. 247 e ss. mod.ii.
2. Gli avvocati dipendenti facenti parte della struttura "Avvocatura Civica" esplicano i propri compiti difensivi in piena autonomia, non sono soggetti ad alcun vincolo di subordinazione gerarchica e rispondono personalmente al Sindaco, quale rappresentante legale dell'Ente, pur rivestendo il duplice status di professionisti legali e di dipendenti di una P.A. Ad essi non possono essere affidate attività di gestione amministrativa, ad eccezione di quella attinente all'annesso Servizio Legale e Contenzioso, ove quest'ultimo non venga stabilmente o temporaneamente assegnato ad altra struttura dell'Ente.
3. L'Amministrazione comunale garantisce l'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell'attività svolta, caratterizzata da competenza e responsabilità, al fine di riconoscere un inquadramento normativo ed economico adeguato alla specificità del ruolo professionale esercitato.

CAPO II

Art. 3 - Funzione e compiti dell'Avvocatura Civica

1. L'Avvocatura Civica svolge le seguenti funzioni:
 - contenziosa: l'Avvocatura Civica provvede alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune, attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa e la cura degli affari legali dell'Ente, nelle liti e vertenze giudiziali ed extragiudiziali, in via generale e/o previa, ove occorra, specifico mandato, secondo le norme vigenti;
 - consultiva: l'Avvocatura Civica provvede all'attività di consulenza, senza limiti di materia, agli Organi Istituzionali e burocratici del Comune, secondo la disciplina prevista nel presente regolamento.
2. Gli avvocati esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni per le quali sono abilitati, con mandato conferito dal Sindaco e con deliberazione di autorizzazione della Giunta Comunale, secondo le norme statutarie vigenti.

Art. 4 - Rappresentanza processuale ed extragiudiziale

1. Nell'ambito della attività contenziosa di cui all'articolo precedente, l'incarico di assistenza e rappresentanza processuale in giudizio a favore degli avvocati assegnati al servizio di Avvocatura Civica, sia nelle liti attive o passive in cui il Comune di Rosarno sia parte, viene affidato con apposita procura speciale sottoscritta dal Sindaco, l.r.p.t., previa delibera autorizzativa della Giunta Comunale, in conformità dello statuto e fatti salvi i casi di estrema urgenza in cui la deliberazione autorizzativa potrà essere effettuata anche in sanatoria, dopo il compimento delle attività e su mandato del Sindaco.
2. La proposta per la resistenza e[^] costituzione in giudizio da parte dell'Amministrazione Comunale dovrà essere formulata dal settore organizzativo competente per materia con apposita motivata proposta di deliberazione, accompagnata con analitica e documentata relazione illustrativa sulla necessità e comunque opportunità di costituzione in giudizio. Nei casi di urgenza e comunque tutte le volte che sarà ritenuto opportuno, la proposta

di deliberazione, completa di parere di regolarità tecnica ex art. 49 del D.lgs. n. 267/00, potrà essere formulata alla Giunta Comunale direttamente dal responsabile dell'Avvocatura Civica, pur restando fermo, anche in tal caso, il dovere di collaborazione dei diversi servizi interessati, al fine della migliore tutela delle ragioni ed interesse del Comune di Rosarno.

3. Per tutte le attività stragiudiziali, propedeutiche, connesse e/o successive allo svolgimento di azioni giudiziali, l'Avvocatura Civica mantiene la propria autonomia esclusiva nella trattazione degli affari legali, anche con rilevanza all'esterno, fatta salva la necessità delle prescritte autorizzazioni ove previste dalla vigenti disposizioni di legge ovvero dal presente regolamento.

Art. 5 - Funzione Consultiva dell'Avvocatura Civica

1. L'Avvocatura Civica è competente per la redazione di pareri legali in ogni materia e su conforme richiesta da parte degli Organi Istituzionali del Comune (Sindaco, anche a nome della Giunta e componenti della Giunta Comunale, Presidente del Consiglio, anche a nome del Consiglio Comunale), nonché del Segretario Generale e, a determinate condizioni, degli altri Responsabili degli Uffici e dei Servizi.
2. In particolare, gli Organi politico-amministrativi ed il Segretario Generale dell'Ente potranno richiedere pareri motivati e pro-veritate all'Avvocatura Civica, ogni qual volta si rendesse necessario, senza obbligo di motivare in proposito.
3. I responsabili dei vari settori comunali e degli altri uffici e servizi dell'Ente, al fine di non gravare e ostacolare il servizio, potranno richiedere in forma scritta pareri scritti o verbali all'Avvocatura Civica, per la soluzione di problematiche di carattere giuridico-amministrativo, di particolare complessità e rilevanza, fermo restando la competenza stabilita per l'adozione dei provvedimenti finali, entro i termini previsti e anche in assenza del richiesto parere. Salvo espressa e motivata richiesta del destinatario, al fine di non appesantire la procedura ed il carico di lavoro dell'ufficio e non svelare impropriamente le posizioni dell'Ente rispetto a particolari pratiche, i pareri potranno essere resi anche sotto forma di consulenze verbali.
4. I pareri verranno resi dagli avvocati assegnati all'Avvocatura Civica, in maniera scritta e tempestiva, secondo la natura, urgenza ed importanza della pratica, di norma entro trenta giorni dalla richiesta, salvi i casi di particolare difficoltà ovvero di eccessivo carico di lavoro.

Art. 6 - Servizio legale e Contenzioso

1. A mero titolo esemplificativo, fanno capo al Servizio Legale e Contenzioso:
 - a) la gestione della procedure tecnico-amministrative per la individuazione e formalizzazione degli incarichi legali esterni;
 - b) la gestione delle risorse finanziarie ai fini del pagamento delle parcelle, acquisto di marche, bolli, relative alle pratiche giudiziali ed extragiudiziali;
 - c) la predisposizione delle proposte di deliberazione, il rilascio del parere tecnico, la sottoscrizione ed esecuzione degli accordi transattivi, previo parere del responsabile dell'Avvocatura Civica ove occorra.
2. La responsabilità del servizio Affari Legali e Contenzioso può essere congiuntamente affidata all'avvocato responsabile dell'Avvocatura Civica e non comporta alcuna maggiorazione retributiva, fatta salva la sola valutazione ai fini della pesatura e della determinazione della indennità di posizione e di risultato, secondo il sistema di valutazione in atto e previo parere favorevole del Nucleo di Valutazione.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DELL'AVVOCATURA CIVICA

Art. 7 - Composizione

1. L'Avvocatura Civica è attualmente composta da un solo avvocato dipendente, in possesso delle abilitazioni necessarie ed iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo detenuto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi.

2. L'unico avvocato in servizio svolge, pertanto, tutti i compiti e funzioni ascritte alla struttura di Avvocatura Civica, anche a rilevanza esterna, con esclusiva attribuzione della responsabilità per la trattazione degli affari legali del Comune e della rappresentanza processuale, nonché per la direzione dell'Ufficio ed il coordinamento di eventuali legali esterni incaricati e/o convenzionati, fatta salva l'autonomia e responsabilità di questi ultimi assicurata dalla legge professionale nell'approntamento della difesa e dello svolgimento degli atti e delle attività processuali.
3. Gli avvocati assegnati al settore di Avvocatura Civica hanno l'obbligo di conseguire i necessari crediti formativi previsti dal Consiglio Nazionale Forense e del continuo aggiornamento e specializzazione professionale, i cui costi sono interamente a carico del Comune.
4. L'assegnazione al settore di Avvocatura implica il permanere in capo all'avvocato dei requisiti, professionali e morali, per l'esercizio dell'attività professionale corrispondente, ivi compresa la iscrizione nell'elenco formati e detenuto dal competente Consiglio dell'Ordine, i cui costi sono interamente a carico del Comune nel cui esclusivo interesse viene esercitata l'attività.

Art. 8 - Doveri di Collaborazione - Rapporti con altri uffici

1. All'Avvocatura Comunale debbono essere trasmessi tempestivamente tutti gli atti giudiziari notificati al Sindaco n.q. di legale rappresentante dell'Ente.
2. I singoli Uffici hanno l'obbligo di comunicare, attraverso idonee relazioni, quanto è a loro conoscenza, nonché rimettere all'Avvocatura, nei tempi da essa indicati, tutti i documenti necessari per la impostazione e la condotta delle liti e per l'adempimento dei suoi compiti, onde scongiurare decadenze e prescrizioni.
3. Gli Uffici sono anche tenuti a fornire gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti dell'Avvocatura, nonché ad informare adeguatamente il legale costituito in giudizio e trasmettere ad esso, tutti gli atti provvedimenti assunti successivamente alla instaurazione del contenzioso nel quale lo stesso è stato formalmente incaricato di difendere l'ente.
4. Le eventuali violazioni del dovere di collaborazione nei confronti dell'Avvocatura, vanno da questa prontamente segnalate al Sindaco e al Segretario Generale, ed ad essi spetterà effettuare gli opportuni accertamenti e assumere le conseguenti idonee iniziative.

Art. 9 - Nomina Consulenti di parte - Sostituzioni e domiciliazioni

1. L'avvocato che ha il patrocinio della causa potrà proporre all'Amministrazione Comunale la nomina di consulenti e periti di parte, per i casi in cui ciò si renda necessario e/o opportuno, in relazione alla natura, complessità ed andamento del giudizio. In tal caso, la nomina sarà effettuata con apposita deliberazione della Giunta Comunale, previa individuazione del soggetto da incaricare tenuto conto della professionalità richiesta e della spesa prevista, nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore.
2. In caso di urgenza, la nomina del consulente di parte nell'interesse del Comune, potrà essere effettuata dall'avvocato difensore dell'Ente, cui dovrà seguire la presa d'atto, per conferma ed accettazione, da parte dell'Amministrazione Comunale da effettuarsi entro 30 giorni dalla nomina, su proposta dello stesso avvocato appartenente all'Avvocatura Civica.
3. Nel caso di giudizi in cui sia previsto l'obbligo di elezione di domicilio nel Comune di appartenenza dell'organo giurisdizionale adito, al fine di ricevere tempestivamente le notifiche dei relativi atti giudiziari, l'Avvocatura Comunale, valutata la necessità, provvede ad eleggere il proprio domicilio nella sede competente, corrispondendo all'avvocato domiciliatario i relativi diritti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 10 Convenzione con altri Enti

1. L'Avvocatura può fornire assistenza legale ad altri Comuni, previa stipula di apposite convenzioni ex art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267, con le quali vengono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti per l'utilizzo della stessa, ivi compresi i compensi professionali spettanti agli avvocati.
2. La medesima Avvocatura, previa autorizzazione del Sindaco, può fornire assistenza legale anche a soggetti pubblici o Società nei quali il Comune di Rosarno abbia una partecipazione, nel rispetto dell'ordinamento

professionale.

3. Ai soggetti di cui al comma precedente l'Avvocatura può fornire, previa autorizzazione del Sindaco, pareri scritti in ordine a questioni giuridiche relative alle loro attività con espresso divieto di fornire assistenza legale e pareri nei casi di conflitto di interessi anche solo potenziale nei confronti dell'Amministrazione e fermo il divieto di esercizio di attività professionale a favore di terzi non consentita dalla legge professionale e nel solo caso, quindi, in cui sia rilevante, nella fattispecie, un qualche interesse, anche non materiale, del Comune di Rosarno.
4. Le prestazioni di cui ai precedenti articoli possono essere svolte solo qualora non vi sia nocumento per la normale attività dell'Avvocatura svolta a favore di questa Amministrazione di appartenenza. Qualora sopravvenga il predetto nocumento, la sospensione delle prestazioni è effettuata tramite comunicazione del Sindaco all'Avvocato.
5. Per le prestazioni relative ai punti precedentemente indicati, i relativi rapporti verranno definiti negli atti convenzionali, sottoposti all'approvazione della Giunta Comunale su proposta del Sindaco ovvero dell'assessore delegato al contenzioso.

Art. 11 - Avvocati esterni

1. Con apposita motivata deliberazione della Giunta Comunale, all'Avvocatura civica potranno essere affiancate, in maniera occasionale ovvero continuativa, le prestazioni di professionisti legali esterni, alle condizioni e nei termini indicati nei successivi commi;
2. In particolare, tenuto conto della mole attuale di lavoro dell'Avvocatura Civica, con apposita motivata deliberazione della Giunta Comunale, l'Amministrazione potrà fornire indirizzo agli organi gestionali competenti, per l'individuazione di uno o più professionisti esterni in possesso del titolo di avvocato e regolarmente iscritti presso l'ordine professionale, da affiancare all'avvocato dipendente per l'esercizio dell'attività di rappresentanza processuale in giudizio, in tutte le cause, passate, presenti o future, attive o passive, in cui il Comune di Rosarno sia già costituito o debba costituirsi a tutela delle proprie ragioni. In tali casi, salva espressa eccezione, i singoli incarichi di rappresentanza processuale saranno affidati in maniera congiunta e disgiunta all'avvocato interno appartenente all'Avvocatura Civica e al legale esterno.
3. Con la stessa deliberazione verrà stabilita la durata del rapporto di collaborazione esterna, ovvero eventuali limitazioni alla mera domiciliazione e/o rappresentanza in udienza, tenuto conto delle necessità e delle risorse effettivamente disponibili in bilancio.
4. Al di fuori delle ipotesi di cui ai punti precedenti, l'Amministrazione Comunale, con apposita deliberazione motivata della Giunta Comunale, su proposta del Sindaco e/o dell'Assessore al contenzioso, potrà affidare ad un legale esterno del libero foro uno o più incarichi di rappresentanza in giudizio, nei seguenti casi:
 - conflitto di interesse dell'avvocato responsabile dell'avvocatura comunale;
 - mancanza di abilitazioni dell'avvocato responsabile dell'avvocatura comunale in relazione alla sede e grado del giudizio;
 - eccessivo carico di lavoro dell'Avvocatura Civica che renda difficoltoso e comunque gravemente pregiudizievole per il Comune l'esecuzione dell'incarico in parola;
 - particolare complessità della controversia che renda opportuno avvalersi di uno specialista della materia, tenuto conto dell'importanza e grado del giudizio;
 - indisponibilità, per malattia o altra documentata ragione del titolare dell'avvocato responsabile dell'Avvocatura Civica per un periodo continuativo non inferiore a due mesi ed esclusivamente fino all'effettivo rientro del titolare dell'ufficio;
 - altra situazione eccezionale, che renda necessaria e comunque opportuna la nomina di un legale esterno, anche eventualmente su proposta in tal senso dell'avvocato interno responsabile dell'Avvocatura Civica;
5. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, fatta salva l'ipotesi di nomina congiunta, il responsabile dell'Avvocatura Civica, avrà comunque il compito di seguire l'evolversi del contenzioso, vigilando la corretta gestione delle vertenze e provvedendo a liquidare le competenze professionali, secondo i patti preventivamente fissati con apposito disciplinare di incarico sottoscritto dalle parti, nel rispetto degli indirizzi

ricevuti e secondo la bozza approvata con la deliberazione di incarico.

6. Con apposita deliberazione della Giunta comunale potrà, altresì, stabilirsi di incaricare uno o più legali esterni per le sole funzioni di partecipazione alle udienze. In tal caso, la scelta del legale potrebbe essere demandata direttamente al Responsabile dell'Avvocatura civica, cui spetterà il compito di impegnare e liquidare la spesa necessaria, nei limiti degli importi fissi e forfettari per ogni udienza stabiliti con la stessa deliberazione.

CAPO IV

Art. 12 Accesso agli Atti

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n°241, in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
 - a) pareri resi dall'Avvocatura Civica e dagli avvocati del libero foro in relazione a liti potenziali o in atto.
 - b) atti defensionali e relative consulenze tecniche;
 - c) corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b).
2. Gli atti di cui al comma precedente potranno essere resi accessibili, previo parere favorevole del Responsabile dell'Avvocatura Civica, solo al completamento delle pratiche, a favore degli aventi titolo per la propria tutela di posizioni di diritto e/o interesse e senza pregiudizio per le posizioni ed interesse del Comune di Rosarno;
3. Ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sottratti all'accesso i rapporti e gli atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e contabile.
4. Il Responsabile dell'Avvocatura civica, per il migliore esercizio delle proprie funzioni, ha accesso indiscriminato a tutti gli atti e documenti pubblici o privati acquisiti o formati all'interno dell'Ente, anche di natura riservata, che dovranno essere prontamente resi disponibili, in maniera diretta ovvero indiretta a cura dell'Amministrazione comunale e dai responsabili degli altri uffici e servizi comunali, in copia originale ovvero in copia conforme rilasciata dai rispettivi detentori degli stessi.

Art. 13 Pratica Forense

1. Presso l'Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato secondo le modalità ed i tempi indicati espressamente nella Legge che regola la pratica forense
2. La pratica non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di dipendenza o collaborazione con il Comune, non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso la pubblica amministrazione e in ogni caso non potrà protrarsi oltre il termine previsto dalla legge professionale per la pratica forense.
3. Ai praticanti ammessi non verrà riconosciuto alcun compenso, nemmeno a titolo di rimborso spese.

CAPO V

Art. 14 - Trattamento economico

1. Al Responsabile ed ai dipendenti assegnati all'Avvocatura Civica per l'esercizio delle mansioni di "avvocato", inquadrati nella categoria "D" ed in possesso delle abilitazioni necessarie ed iscritti nell'elenco speciale presso il Consiglio dell'Ordine di Palmi, oltre alla piena autonomia e indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico, è assicurato un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta.
2. Ai dipendenti di cui al comma precedenti è assicurato quindi, oltre al trattamento economico spettante in relazione alla categoria e posizione di appartenenza, anche l'attribuzione della indennità prevista dal C.C.N.L. per l'area delle posizioni organizzative, nella misura stabilita con provvedimento adottato a seguito di apposita pesatura della stessa struttura.
3. Al Responsabile incaricato dell'Avvocatura Civica spetterà inoltre l'attribuzione dell'indennità di risultato, conformemente al sistema di valutazione in vigore presso l'Ente e previo giudizio positivo del Nucleo di Valutazione, tenuto conto di tutte le funzioni ed attività assegnate ed in relazione alla performance della

struttura ed individuale del singolo avvocato addetto al servizio.

Art. 15 - Compensi professionali

1. Nelle ipotesi di sentenze o altro provvedimento giurisdizionale esecutivo favorevole al Comune, con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme effettivamente recuperate saranno ripartite tra il Responsabile dell'Avvocatura Civica e gli altri eventuali dipendenti avvocati assegnati al servizio, in misura proporzionale all'impegno ed al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto della puntualità negli adempimenti processuali, nella misura complessiva massima pari al 70% delle stesse spese recuperate, previa detrazione delle spese vive affrontate dal Comune, anche per il recupero, ed al cui bilancio resteranno incamerate;
2. La percentuale pari al 30% delle spese legali recuperate nei confronti delle controparte a seguito di provvedimenti giurisdizionali favorevoli al Comune, saranno comunque definitivamente incamerate al bilancio comunale, senza obbligo di rifusione a favore dei dipendenti avvocati;
3. Le risorse di cui al comma 1) confluiscono tra quelle espressamente finalizzate al finanziamento delle - politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui all'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL del comparto del 01.04.199, a destinazione esclusiva e vincolata per i rispettivi beneficiari eventi titolo. Le predette risorse si intendono automaticamente e figurativamente previste nel pertinente fondo dell'anno di riferimento in cui siano effettivamente incamerati al bilancio;
4. Le somme disponibili per la liquidazione a favore degli avvocati sono comunque comprensivi degli oneri assicurativi, previdenziali e fiscali anche per la quota a carico del Comune;
5. Nel caso in cui l'attività risulti totalmente espletata da un solo avvocato dipendente, tutte le spese legali recuperate saranno liquidate a favore dello stesso avvocato, nella misura massima di cui ai commi 1) del presente articolo;
6. Nel caso in cui l'attività risulti parzialmente effettuata dall'avvocato dipendente appartenente all'Avvocatura Civica ed altri legali esterni convenzionati, le somme recuperate saranno divise in due quote uguali e successivamente liquidate ai professionisti esterni secondo la disciplina prescritta dalle rispettive convenzioni sottoscritte e vigenti nel tempo ed al Responsabile dell'Avvocatura civica, nella percentuale di cui al comma 1) precedente;
7. In caso di sentenza o altro provvedimento giurisdizionale favorevole al Comune che abbia comunque disposto la compensazione delle spese di lite tra l'Ente e le controparti, agli avvocati componenti dell'Avvocatura Civica e/o ai legali esterni, non verrà corrisposto alcun compenso aggiuntivo;
8. I compensi legali liquidati a favore degli avvocati dipendenti appartenenti all'Avvocatura Civica si intendono aggiuntivi e senza alcuna decurtazione dell'indennità di risultato eventualmente spettante secondo il vigente sistema di valutazione ed attribuzione della stessa, fatta salva comunque la espressa disciplina in materia stabilita in sede di contrattazione decentrata, ai sensi dell'art. 27 del CCNL del, 14.09.2000;
9. In ogni caso l'importo massimo dei compensi professionali percepiti singolarmente ed annualmente dai componenti dell'Avvocatura Civica non potrà essere superiore al trattamento economico complessivo percepito nell'anno dallo stesso dipendente.

CAPO VI

Art. 16 - Norme finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le norme inderogabili di legge e dei CCNL vigenti nel tempo ed applicabili stabilite per la disciplina degli uffici per la trattazione degli affari legali e delle avvocature degli enti pubblici, ivi comprese le norme in tema di incompatibilità e disciplinare per i dipendenti pubblici addetti a tali uffici.
2. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione ed esecutività della deliberazione con la quale viene approvato.